

REGOLAMENTO AL LAUDO DELLE REGOLE D'AMPEZZO

Art. 1)

In conformità dell'articolo 12 del Laudo è compilato il presente Regolamento.

CAPITOLO I *Organi della Comunità Regoliera,* *loro costituzione e loro compiti*

Art. 2) - Assemblea Generale dei Consorti Regolieri

L'Assemblea Generale dei Consorti Regolieri, iscritti nel Catasto Generale delle Regole d'Ampezzo, si riunisce ordinariamente ogni anno, salvo che particolari circostanze non richiedano una convocazione straordinaria.

La convocazione ordinaria avviene entro il mese di maggio in Cortina d'Ampezzo.

Salvo diversa determinazione da parte dell'Assemblea, la stessa è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente della Deputazione, il quale propone, tra i Regolieri presenti, gli scrutatori e un segretario.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente della Deputazione Regoliera, su conforme deliberazione della stessa, con invito personale contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza.

Art. 3)

L'Assemblea Generale si costituisce validamente con la presenza di almeno due terzi dei Consorti Regolieri in prima convocazione.

In seconda convocazione, che dovrà effettuarsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea Generale si costituisce validamente:

a) Con la presenza di almeno un terzo dei Consorti e delibera validamente con il voto favorevole di due terzi dei votanti in merito:

1) Al presente Regolamento e sue eventuali modifiche;

2) Al piano di delimitazione del patrimonio antico suscettibile di sviluppo turistico e sue eventuali modifiche;

3) Alla modifica della destinazione stabilita per i beni costituenti il patrimonio antico secondo il piano di cui sopra, per consentirne l'utilizzazione ai fini turistici, a favore dei soli Regolieri e loro familiari, singolarmente o costituiti in società di persone, fintantoché le stesse sono formate da soli Regolieri o loro familiari;

b) Con la presenza di almeno un quarto dei Consorti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta (metà più uno) dei votanti in merito:

4) Al Catasto Generale dei Consorti Regolieri;

5) All'approvazione dei bilanci annuali, udite le relazioni della Deputazione Regoliera e del Collegio dei Sindaci;

c) Con la presenza di almeno un terzo dei Consorti Regolieri e delibera validamente con il voto favorevole di tre quarti dei votanti, in merito:

6) Alla modifica della destinazione stabilita per i beni costituenti il patrimonio antico, secondo il piano di cui alla lettera a) punto 2) di questo articolo, per consentirne l'utilizzazione a fini turistici e per la realizzazione di opere pubbliche, a favore di Enti, Società e Associazioni.

Art. 4)

Il Regoliere impedito ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da discendente maggiorenne o da altro Regoliere, salvo per quanto attiene all'elettorato passivo.

Il delegato può avere una sola delega.

Art. 5)

L'Assemblea elegge i Deputati di cui al successivo articolo 6, lettera a), ed il Collegio dei Sindaci secondo il capitolo II del presente Regolamento.

Art. 6) - Deputazione Regoliera

La Deputazione Regoliera è composta da 22 elementi, e cioè:

a) Da 11 Deputati eletti dall'Assemblea Generale con mandato di tre anni e rieleggibili una volta sola consecutiva. Trascorso un periodo equivalente a quello della carica ricoperta, il Consorte potrà ripresentare la propria candidatura. Tuttavia, il Deputato che

alla scadenza del mandato di sei anni ricopre la carica di presidente, è rieleggibile per un ulteriore triennio;
b) Dai Marighi in carica delle undici Regole, con mandato di anni uno.

I Deputati eletti dall'Assemblea Generale scadono entro il mese di maggio in ragione di quattro per due anni e di tre il terzo anno. La designazione degli uscenti avviene per anzianità di carica.

I Marighi sono nominati dalle Regole secondo le tradizioni tramandate e a norma dei rispettivi Laudi, entro il mese di aprile di ogni anno.

Non può essere nominato Marigo il Deputato in carica o chi sia stato Marigo durante il triennio precedente.

Ogni Consorte, nella pienezza dei propri diritti regolieri, può coprire la carica di Deputato per un periodo massimo e complessivo di anni otto, sia egli eletto dall'Assemblea Generale, sia in qualità di Marigo, fatta eccezione per il Deputato-Presidente.

La Deputazione nomina nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e la Giunta esecutiva.

Non possono fare parte della Deputazione Regoliera due o più parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado e coloro che con le Regole o con la Comunanza hanno rapporti di lavoro retribuito o di lite. In caso di parità di voti prevale l'anzianità per età.

Nel caso di necessità di sostituire un Deputato eletto dall'Assemblea, gli subentrerà quel candidato che nella medesima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti. La scadenza della sua carica coinciderà con quella del Deputato sostituito.

Qualora si dovesse sostituire un Marigo, gli subentrerà quel Consorte che, per nomina nelle Regole Alte e per "rodoletto" nelle Regole Basse, sarà chiamato a ricoprire la carica di Marigo durante l'anno successivo.

Art. 7)

La Deputazione Regoliera si riunisce normalmente sei volte all'anno nella sala della Comunanza e quando il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando almeno otto Deputati o i Sindaci ne facciano richiesta. L'avviso di convocazione deve inviarsi almeno tre giorni prima al domicilio di ciascun Deputato, salvo i casi eccezionali d'urgenza. Della convocazione sarà data notizia ai Sindaci effettivi nella stessa forma e negli stessi termini.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno 15 Deputati e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voto; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I Deputati non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni ed altri provvedimenti su affari nei quali abbiano interessi personali o ve li abbiano i loro congiunti o affini entro il secondo grado.

Ai Deputati e ai Sindaci spetta il rimborso delle spese e una diaria in caso di vacanza.

Nei verbali delle sedute saranno riportati gli argomenti indicati nell'ordine del giorno, tutte le deliberazioni prese e quant'altro richiesto dai Deputati o dai Sindaci. I verbali sono approvati dalla Deputazione Regoliera e sottoscritti dal Presidente, da due Deputati e controfirmati dal Segretario che li redige.

Il libro verbali della Deputazione Regoliera è depositato presso la Segreteria della Comunanza e ogni Consorte può prenderne visione. Le deliberazioni della Deputazione Regoliera possono essere impugnate avanti alla Commissione Arbitrale, dai Consorti aventi causa nell'oggetto delle deliberazioni stesse, entro novanta giorni dalla loro adozione. Scaduto tale termine le deliberazioni si intendono esecutive e tutti gli effetti.

Art. 8)

La Deputazione Regoliera ha i più ampi poteri per l'amministrazione e più segnatamente le sono conferite tutte le facoltà che, per Laudo o Regolamento, non siano riservate in modo esplicito all'Assemblea Generale o ad altri organi amministrativi.

Spetta, tra l'altro, alla Deputazione Regoliera:

a) La facoltà di proporre modifiche al Laudo e al Regolamento che dovranno essere approvate dall'Assemblea Generale. Eguale facoltà è riservata anche a quaranta Regolieri, che non siano decaduti o sospesi, purché la loro proposta – scritta e controfirmata – sia presentata alla Deputazione Regoliera almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea;

b) Di aggiornare periodicamente il Catasto Generale dei Consorti Regolieri;

c) Di compilare i bilanci annuali di attività, corredandoli della propria relazione sull'andamento dell'esercizio;

d) Di approvare i programmi annuali di attività, predisposti dalla Giunta Esecutiva;

e) Di approvare il Piano Economico e di Assestamento;

f) Di nominare apposite commissioni consultive per i diversi settori delle attività regoliere;

g) Di deliberare la concessione temporanea per usi diversi da quelli agro-silvo-pastorali dei beni costituenti il patrimonio antico, a sensi dell'art. 14 legge regionale 3.5.1975, n° 48;

h) Di concedere sul patrimonio antico della Comunanza, anche a lungo termine, garanzia a favore delle Regole e/o della Comunanza, mediante la costituzione di privilegio speciale sulle utilizzazioni forestali previste dal Piano Economico in vigore, a sensi della legge 5.7.1928, n° 1760;

i) Di effettuare acquisti immobiliari e di permutare o ipotecare nuovo patrimonio, cioè beni pervenuti successivamente al 31 dicembre 1952;

l) Di determinare il rapporto di lavoro del personale dipendente, nel quadro delle leggi e dei contratti in vigore;

m) Di adottare provvedimenti relativi all'esercizio dei diritti regolieri;

n) Di delegare alla Giunta Esecutiva eventuali propri compiti, fissandone i limiti;

o) Di nominare una apposita commissione formata da Regolieri per la gestione delle attività culturali annesse e connesse al patrimonio culturale regoliero, secondo apposita disciplina;

p) Di accendere mutui e/o prestiti presso gli Istituti di Credito;

q) Con il voto favorevole di tre quarti dei presenti e votanti, di autorizzare, nell'ambito del Piano di Sviluppo Turistico, le opere di miglioramento di impianti e piste esistenti.

Art. 9) - Giunta esecutiva

La Giunta Esecutiva è eletta dalla Deputazione Regoliera ed è composta dal Presidente e da sei Deputati, dei quali due sono Marighi. La durata in carica dei membri di Giunta non può essere superiore al mandato di Deputato, rispettivamente di Marigo.

La Giunta:

a) Assiste il Presidente e prende tutte quelle decisioni che per la loro urgenza non possono essere procrastinate; tali decisioni devono essere presentate alla Deputazione Regoliera per la loro ratifica;

b) Sottopone i programmi di attività alla Deputazione;

c) Dà esecuzione, per quanto di competenza, alle deliberazioni della Deputazione;

d) Cura l'applicazione dei contratti di lavoro, stabilisce le paghe degli operai e compila i regolamenti di servizio per il personale dipendente.

Art. 10) - Presidente

Il Presidente e il Vicepresidente, designati dalla Deputazione Regoliera, sono scelti tra i Deputati eletti dall'Assemblea Generale e durano in carica fino alla scadenza del mandato di Deputato.

Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità delle Regole, ne ha la firma e rappresenta la Comunità in giudizio, in ogni sede e grado di giurisdizione.

Il Presidente, o un suo delegato, firma i mandati e le reversali con facoltà di quietanzare anche nei confronti di enti pubblici e in particolare della Cassa Depositi e Prestiti.

Il Presidente convoca l'Assemblea Generale dei Regolieri, la Deputazione Regoliera e la Giunta Esecutiva e dà esecuzione alle loro deliberazioni.

Tutela in generale gli interessi della Comunità delle Regole.

La Deputazione Regoliera potrà tuttavia, con propria deliberazione, conferire a Deputati o a Consorti Regolieri procure, sia in forma generale che speciale, per determinati affari.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente senza eccezioni di sorta.

Art. 11) - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti, che devono essere Regolieri. Essi vengono eletti dall'Assemblea Generale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili una volta sola, anche consecutiva.

Il candidato che ha ottenuto maggior numero di voti è nominato Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci effettivi devono intervenire alle assemblee generali ed alle riunioni della Deputazione Regoliera e possono intervenire alle riunioni della Giunta Esecutiva, alle quali sono invitati ed hanno facoltà di far inserire le loro osservazioni nei rispettivi verbali.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaci, o decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini dei Deputati sino al quarto grado di parentela o di affinità e coloro che con le Regole o con la Comunità hanno rapporti di lavoro retribuito o di lite.

Art. 12) - Il Collegio dei Sindaci ha l'obbligo:

a) Di vigilare sulla osservanza delle consuetudini, del Laudo, del Regolamento, delle deliberazioni assembleari e delle leggi generali e speciali disciplinanti le Regole d'Ampezzo e la loro Comunità;

b) Di controllare l'amministrazione della Comunità, di accertare la regolare tenuta della contabilità e di verificare che alle risultanze di questa corrispondano i bilanci;

c) Di accertare che gli impianti e i mobili in bilancio risultino per un valore non superiore al prezzo d'acquisto; che sia stato costituito un fondo di accantonamento per la riduzione della valutazione in proporzione al deperimento o consumo verificatosi durante l'esercizio e che i crediti risultino valutati secondo un presumibile loro realizzo, giustificando nelle relazioni all'Assemblea Generale le eventuali deroghe a queste norme;

d) Di esercitare il controllo contabile almeno ogni trimestre;

e) Di riferire all'Assemblea Generale, compilando allo scopo apposita relazione, sui risultati dell'esercizio finanziario e sulla tenuta della contabilità e di fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione;

f) Di provvedere alla convocazione dell'Assemblea Generale in caso di omissione da parte della Deputazione Regoliera e della Presidenza;

g) Di registrare in apposito libro gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni.

Art. 13) - Commissione Arbitrale

La Commissione Arbitrale, di cui all'art. 17 del Laudo, è nominata dalle parti e ciascuna di esse, con lettera raccomandata, rende noto all'altra l'arbitro che essa nomina, con l'invito di procedere alla designazione del proprio.

La parte, alla quale è rivolto l'invito deve notificare, sempre con lettera raccomandata, nei venti giorni successivi, le generalità

dell'arbitro da essa nominato. In difetto, l'arbitro verrà designato dal Collegio dei Sindaci.

Le parti possono stabilire, con atto scritto, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento.

Gli arbitri possono assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche.

Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di 90 giorni dall'accettazione della nomina.

CAPITOLO II

Norme di elezione della Deputazione Regoliera e del Collegio dei Sindaci

Art. 14)

Abrogato.

Art. 15)

La lista per l'elezione dei Deputati è formata dalla Deputazione Regoliera e dovrà contenere anche i Deputati uscenti, in quanto rieleggibili e purché accettino la candidatura.

Tuttavia possono essere formate altre liste purché firmate da almeno quaranta Regolieri aventi diritto di voto e presentate alla Deputazione Regoliera, almeno trenta giorni prima della data della elezione.

Ogni lista non potrà contenere un numero superiore a undici candidati.

Art. 16)

Per l'elezione del Collegio dei Sindaci, la lista, con un numero massimo di nove candidati, è formata dalla Deputazione Regoliera.

Art. 17)

Le votazioni vengono fatte, salvo diversa disposizione dell'Assemblea Generale, durante l'assemblea stessa, a schede segrete riproducenti le liste elettorali.

Un fac-simile della scheda dovrà essere inviato agli aventi diritto di voto almeno tre giorni prima della data dell'elezione e dovrà contenere tutte le modalità di votazione.

La scheda non sarà valida qualora il numero dei candidati votati superi il numero prefissato.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto maggior numero di voti; a parità di voti prevale l'anzianità per età.

Per gli eletti l'accettazione della carica è obbligatoria.

Art. 18)

La nuova Deputazione Regoliera sarà convocata dal Presidente in carica, rispettivamente da quello uscente, entro un mese dalla data di elezione per la nomina del Presidente - in quanto uscente - e per il rinnovo della Giunta Esecutiva.

Fino alla nomina del Presidente, quello uscente deve dare esecuzione agli atti di ordinaria amministrazione nei limiti dell'indispensabile e salvo ratifica.

CAPITOLO III

Norme di godimento dei beni della Comunanza delle Regole

Art. 19)

Ai sensi dell'art. 8 del Laudo, i Consorti Regolieri, le loro famiglie, quelle dei loro familiari e, per antica concessione dei Consorti, i figli naturali e i loro familiari di famiglia regoliera, hanno diritto al "fabbisogno" di legna da ardere e di legname da opera e all'erbatico, in relazione ad accertate esigenze familiari e non industriali.

L'accertamento del fabbisogno sia di legna che di legname, chiamato tradizionalmente "uso interno", verrà fatto da apposita Commissione, detta "Commissione Uso Interno", con funzioni di rilevamento e di controllo.

Art. 20) - Legna da ardere

Tutta la legna derivante dall'annua utilizzazione dei boschi della Comunanza verrà distribuita sul luogo di caduta nelle ragioni e in base alle assegnazioni di cui all'articolo precedente.

Per facilitare la distribuzione tuttavia, l'Amministrazione potrà allestire totalmente o in parte la legna e distribuirla come sopra tra gli aventi diritto, contro il rimborso delle spese.

Il cattivo uso della legna e la sua commercializzazione sono passibili di sanzioni a norma dell'art. 6, lettera b) del Laudo.

Art. 21) - Legname da opera

Il diritto di percepire il fabbisogno di legname da opera si distingue in:

- a) diritto di rifabbrico o acquisto di casa di abitazione;
- b) diritto di manutenzione e conservazione.

Gli aventi diritto, per ottenere le assegnazioni di legname ad uso interno, dovranno fare domanda:

- scritta e corredata di progetto per il rifabbrico;
- verbale per la manutenzione che sarà annotata in apposito libro.

Le domande dovranno essere presentate entro il mese di febbraio di ogni anno. Quelle presentate dopo il mese di febbraio saranno prese in considerazione l'anno successivo.

Circa la qualità, il legname assegnato sarà conforme allo scopo per cui viene richiesto e la quantità si intende generalmente allo stato tondo.

Art. 22)

L'assegnazione di legname per rifabbrico deve essere deliberata dalla Deputazione Regoliera ed è contenuta entro i quattro metri cubi per ogni stanza.

La famiglia composta dai soli coniugi ha diritto a tre stanze più una per i servizi. Se ha conviventi i figli di sesso uguale ha diritto ad una stanza per ogni due figli. Se invece i figli sono di sesso differente, il diritto prevede due stanze.

La persona che vive sola ha diritto a tre stanze.

Art. 23)

Per la manutenzione o conservazione della casa di effettiva abitazione, la quantità di legname assegnata dalla Commissione Uso Interno è la seguente:

	<u>segato</u>	<u>tondo</u>
- porta d'entrata con cassa massiccia, luce 100 x 220	0,250	0,325
- detta senza cassa	0,155	0,200
- porta interna con cassa e posterna, luce 90 x 200	0,180	0,235
- detta senza cassa e posterna	0,125	0,165
- finestra a due ordini vetro con cassa, luce 100 x 200	0,165	0,215
- detta senza cassa	0,080	0,105
- coppia scuri per finestra	0,070	0,090
- coppia scuri per portiera	0,100	0,130
- pavimento mm. 30 grezzo con travatura 20/10, per mq.	0,100	0,130
- detto, con sormentèš, per mq.	0,080	0,105
- detto, senza travi e sormentèš	0,050	0,065
- scannellata da mm. 20, per mq.	0,030	0,040
- tavolato da mm. 20, per mq.	0,025	0,035
- rampa scala con otto scalini e metà completa	0,400	0,500
- uno scalino e parapetto	0,025	0,030
- rivestimento interno da mm. 20, per mq.	0,040	0,050
- poggiolo con modiglioni, al completo per ml.	0,165	0,215
- detto, solo pavimento	0,050	0,065
- detto, solo ringhiera	0,040	0,050
- fodera stua, a corpo	2,000	2,500
- mangiatoia con modiglioni, per ml.	-	0,080
- rastrelliera greppia, per ml.	-	0,030
- aia fienile da mm. 80, per mq.	-	0,110
- ostra, per ml.	-	0,050
- ponte fienile con travi, per mq.	-	0,120
- detto senza travi, per mq.	-	0,055

- siepe orto a corpo: stangame	-	1,000
- siepe orto a corpo: tavolette	-	0,500
- paraneve 10/10, per ml.	0,010	-
- ossatura fienile con mantellata da mm. 20, per mq.	-	0,050
- ossatura sopra aia con pavimento da mm. 35, per mq.	0,050	0,065
- ossatura tetto senza tavolato, per mq.	-	0,050
- legnaia, a corpo	-	1,500
- bussola di porta maestra, a corpo	0,600	0,800
- mobilio doppio matrimoniale	1,100	-
- armadio	0,260	-
- comò	0,240	-
- letto singolo con cassone	0,130	-
- comodino	0,050	-
- tavolo con cassetto	0,100	-
- sedia	0,025	-
- credenza	0,350	-
- soréi completo, per mq.	0,080	0,105
- mobilio per figlio	0,570	-
- mobilio per due figli di sesso uguale	0,800	-
- panca con schienale, a corpo	0,200	-
- apiario, a corpo	0,700	1,000
- in sostituzione della scandola è assegnata corrispondente superficie in lamiera, contro il rimborso della metà del costo di acquisto.		

Art. 24)

L'avente diritto che aliena la casa "d'uso interno" a non aventi diritto, riceverà la quota intera di legname da opera dopo cinquant'anni dal giorno della vendita risultante dal contratto.

Art. 25) - Erbatico

Il diritto di erbatico viene esercitato nella misura in cui l'avente diritto svolge direttamente o indirettamente l'attività zootecnica. Sui pascoli della Comunanza delle Regole d'Ampezzo, ogni avente diritto pascola il proprio bestiame, sempre che il bestiame medesimo sia svernato in Cortina d'Ampezzo.

Spetta alla Deputazione Regoliera, sentito dai Marighi le effettive esigenze, di indicare le zone a pascolo, che dovranno essere previste anche dal Piano Economico.

Il Marigo di ciascuna Regola, nominato secondo le tradizioni tramandate e a norma del rispettivo Laudo, provvede alla gestione dell'esercizio di pascolo.

Il Marigo è il responsabile rappresentante dell'amministrazione del bestiame.

I pastori sono scelti secondo le consuetudini della Regola nella cui circoscrizione è svolta l'attività di pascolo e dovranno essere in numero sufficiente. Allo scopo la Deputazione Regoliera, in casi particolari e su motivata richiesta, potrà stabilire dei contributi per alleggerire le spese di pascolo.

Le date dell'alpeggio saranno stabilite dalle singole Regole interessate, a seconda dell'andamento stagionale e tenendo conto delle consuetudini.

La Deputazione Regoliera assisterà e promuoverà tutte le iniziative atte ad agevolare i Consorti Regolieri allevatori di bestiame e a favorire l'agricoltura e la zootecnica in genere.

CAPITOLO IV
Norme di gestione del patrimonio della Comunanza delle Regole

Art. 26)

Le norme per l'utilizzazione dei boschi e dei pascoli, salvo quanto previsto dal Laudo e dal Regolamento, sono stabilite dal Piano Economico.

Il Piano Economico, detto anche Piano di Assestamento, deve contenere tutte le norme di natura tecnica ed economica atte alla conservazione, accrescimento, miglioramento e, se del caso, trasformazione della produzione forestale, per ottenere un reddito annuo possibilmente costante e progressivo.

Il Piano Economico prevede anche una disciplina del pascolo.

Art. 27)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Le entrate della Comunanza regoliera provengono:

- a) Dall'utilizzazione dei boschi e dagli eventuali redditi delle pertinenze;
- b) Da entrate eventuali e da ogni sopravvenienza e contributo che a qualsiasi titolo venga attribuito alla Comunanza.

Con le entrate la Comunanza provvede:

- a) A tutte le spese per conseguire i propri fini di conservazione, di miglioramento, di valorizzazione e di incremento del patrimonio comune;
- b) Al soddisfacimento dei diritti dei Consorti Regolieri;
- c) Al funzionamento dei propri organi;
- d) Al pagamento degli stipendi e dei salari del personale dipendente;
- e) Alla eventuale difesa dei diritti e degli interessi delle istituzioni regoliere;
- f) Alla elargizione di contributi e oblazioni, deliberata di volta in volta dalla Deputazione Regoliera.

Art. 28)

Le eventuali disponibilità di gestione, chiamate secondo le antiche consuetudini "dispense", potranno essere distribuite agli aventi diritto secondo le seguenti norme:

- a) La famiglia intera conta come tale, riceve una quota intera;
- b) La vedova che ha con sé un figlio ottiene quota intera;
- c) La vedova che ha con sé figlie od anche che sia sola, ottiene mezza quota;
- d) Il figlio separato dalla famiglia del padre ottiene, durante la vita di questi, solo metà della quota;
- e) Le ragazze ereditarie ottengono quota intera;
- f) Le ragazze nubili, coeredi con un fratello, dopo la morte del padre, percepiscono un terzo della quota;
- g) Le sorelle aventi un fratello, se questi muore intestato, non possono subentrare a lui nel diritto e percepiscono un terzo della quota;
- h) I figli maschi, anche se naturali, di una ragazza ereditaria morta intestata, subentrano nei diritti della madre.

Art. 29)

Per la gestione tecnica e amministrativa dei beni comuni è previsto un sufficiente organico impiegatizio ed un corpo di sorveglianza costituito da guardie giurate.

Il personale di cui sopra non può concorrere né direttamente né per interposta persona a contratti di compravendita, di affitto, di appalto di opere che interessino la Comunanza.

Le condizioni d'impiego, le mansioni di servizio, i diritti e gli obblighi delle diverse categorie del personale, possono essere stabiliti in appositi regolamenti di servizio.

CAPITOLO V
Limiti e condizioni per l'attività
turistico-sportiva sui beni della Comunanza

Art. 30)

Per la costruzione e la manutenzione di impianti sportivi sui beni della Comunanza, limitatamente alle zone di minor valore silvo-pastorale ed incluse nel piano di cui all'art. 3 secondo comma, dovrà essere presentata domanda scritta, corredata di progetto e di relazione tecnica, entro il 15 del mese di febbraio. Le domande pervenute dopo tale data saranno prese in considerazione l'anno successivo.

Art. 31)

Salvo diverse disposizioni della Deputazione Regoliera e fermo restando le norme di legge in materia, la concessione dovrà prescrivere a carico del richiedente:

a) La ricostituzione della consistenza forestale attraverso la messa a dimora, per ogni pianta tagliata, dei seguenti quantitativi minimi di piantine:

- | | |
|------------------------------|-------|
| - fino a quota 1400 m s.l.m. | n. 50 |
| - da m 1400 a m 1600 s.l.m. | n. 75 |
| - oltre m 1600 s.l.m. | n.100 |
| - per ogni mq di pino mugo | n. 25 |

b) L'abbattimento, lo smacchio e trasporto del legname e della legna, che rimarranno di proprietà della Comunanza;

c) Il rinverdimento delle superfici soggette a sbancamento e comunque a movimento, attraverso opportune semine e concimazioni.

Art. 32)

Per quanto riguarda il patrimonio delle singole Regole valgono le norme previste dai rispettivi Laudi.

CAPITOLO VI
Norma transitoria

Art. 33)

Con l'entrata in vigore del presente Laudo e del Regolamento, la Deputazione Regoliera e i Revisori dei Conti, congiuntamente con i Marighi, provvedono alla amministrazione ordinaria sino alle nuove elezioni, che dovranno essere indette entro 45 giorni dall'approvazione del Laudo e del Regolamento.

I Deputati eletti nel 1974 e coloro che contemporaneamente rivestono la carica di Marigo e di Deputato, si intendono a tutti gli effetti uscenti.

I Revisori dei Conti sono riconfermati nella carica di Sindaci sino alle elezioni del 1980.

Alla prima votazione dovranno essere eletti tanti Deputati quanti ne occorrono per raggiungere il numero di undici, tenuto conto di quelli già in carica e non uscenti.

Alla seconda e alla terza votazione i quattro Deputati uscenti, ad eccezione del Presidente, saranno designati a sorte tra quelli eletti nel 1976 e nel 1977.